

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 68

6 febbraio 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI AIMI, BARTOLINI, BIGNAMI, RENZI

ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLA DIRIGENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Oggetto consiliare n. 1039

RELAZIONE

Nell'aprile del 2005 è entrato in vigore il nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Esso contiene le norme fondamentali su cui si basa l'organizzazione dell'intera Regione.

Tra esse merita rilievo, al fine che a noi interessa, l'art. 27, comma 3, che riconosce all'Assemblea legislativa l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. Inoltre, dalla lettura combinata degli artt. 27, 28, e 46 dello Statuto, si evince la fondamentale distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, proprie dell'Assemblea, e le funzioni di attuazione e di gestione, che competono alla Giunta.

Proprio la specificità delle funzioni dell'Assemblea legislativa, oggi riconosciuta e valorizzata in modo incisivo dal nuovo Statuto, rende necessario e non più rinviabile che l'Assemblea legislativa si doti di norme più specifiche attinenti la propria organizzazione interna e il proprio personale.

Durante la vigenza del precedente Statuto, in tale ambito di disciplina è stata approvata la Legge regionale 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", tuttora vigente. Tale legge, però, nel tentativo di adeguare l'ordinamento regionale ai principi del DLgs 165/01 e di razionalizzare il corpus normativo regionale allora vigente, in tema di personale ed organizzazione, ha ricalcato le strutture organizzative consiliari su quelle della Giunta, non riuscendo, dunque, a garantire in concreto al Consiglio quella autonomia ed indipendenza organizzativa rispetto alla Giunta, che lo Statuto già gli riconosceva e soprattutto oggi gli riconosce, e che risulta indispensabile ad un organo che svolge funzioni legislative e di controllo sull'esecutivo.

Dunque, con il presente progetto di legge si intende porre delle norme specifiche in materia di organizzazione e personale dell'Assemblea legislativa che, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dal DLgs 165/01, diano finalmente attuazione al disposto statutario, in un'ottica di cambiamento delle regole tra Assemblea ed esecutivo, che è da tempo ormai iniziata. La Legge costituzionale 1/99 e la riforma del Titolo quinto della Costituzione, hanno infatti, prefigurato, da una parte, un esecutivo dotato di legittimazione popolare diretta e, dall'altra parte, hanno accentuato la specificità delle funzioni dell'Assemblea legisla-

tiva rispetto a quelle della Giunta, tipizzandole nell'attività legislativa, di grande programmazione e di controllo. A funzioni così differenziate devono a maggior ragione corrispondere ruoli organici del personale separati. Il che non significa creare contrapposizioni bensì prendere atto del nuovo e diverso ruolo dell'Assemblea legislativa, nel senso di una sua c.d. "parlamentarizzazione", per consentirne una ottimizzazione funzionale. In questa ottica va letto il primo comma dell'articolo 10, che prevede, per l'appunto, che la struttura organizzativa dell'Assemblea legislativa si ispiri a modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con il fine di assicurare i servizi di supporto necessari al miglior esercizio delle funzioni di legislazione, di indirizzo e di controllo dell'organo consiliare.

Passando sinteticamente all'esame dell'articolato, risulta che le finalità cui si ispira il presente progetto sono chiaramente elencate all'articolo 1. Come si può notare grande rilevanza assumono i punti attinenti alla funzione propria dell'Assemblea legislativa e cioè la funzione legislativa. Anche in una legge attinente l'organizzazione si è voluto ribadire che è compito preciso di una assemblea elettiva, quale è l'Assemblea legislativa, e quindi anche dei tecnici che supportano l'organo di direzione politica, assicurare la miglior produzione legislativa e normativa con riferimento alla trasparenza, alla qualità tecnica e alla fattibilità delle stesse norme: in pratica assicurare al meglio le funzioni inerenti il metodo e il merito della legislazione.

Le norme del Titolo I, in coerenza con i principi dettati dal DLgs 165/01, individuano e disciplinano le competenze degli organi di direzione politica e dei dirigenti, secondo il principio più volte ribadito, e ormai affermato, della distinzione delle funzioni e delle conseguenti responsabilità. Distinzione non significa però separatezza: all'articolo 3 sono diversi i momenti in cui la dirigenza è chiamata a svolgere compiti di notevole supporto tecnico e professionale alle attività proprie della direzione politica.

Proprio per questo ruolo di alta responsabilità, strategico e nello stesso tempo "delicato", è stata prevista una specifica norma (art. 5 - Codice etico, incarichi e incompatibilità della dirigenza) dedicata ai principi cui si deve ispirare il comportamento della dirigenza: rispetto dei diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini, pieno adempimento dei propri compiti, imparzialità, trasparenza. Le norme in materia di incompatibilità dei dirigenti si fanno ovviamente ancora più stringenti per quanto riguarda l'incarico di direttore generale (art. 21, comma 9).

Per quanto riguarda le competenze della direzione politica, (art. 2) sono riaffermati i principi stabiliti nelle citate norme statali, secondo cui ai predetti organi di direzione politica competono gli atti fondamentali di organizzazione:

- la definizione delle funzioni e dell'articolazione delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa;
- il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative;
- la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;
- la verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi stabiliti.

Nel Titolo II si sono poste le norme inerenti l'istituzione del ruolo organico e la struttura organizzativa dell'Assemblea legislativa. Come precisato più sopra, la struttura assembleare si deve sempre più ispirare ai modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con elementi di novità e flessibilità imposti dagli attuali momenti di evoluzione istituzionale. Ecco allora che accanto a strutture organizzative "permanenti", attinenti a funzioni ed attività di carattere tipico e continuativo, si sono previste strutture di progetto temporanee, legate a particolari attività, comunque strategiche, ma da realizzarsi in tempi certi e limitati.

Per quanto riguarda l'articolazione delle strutture, si sono previste le Direzioni generali, i Servizi, le Unità di supporto specialistico (staff), che in una organizzazione quale

l'Assemblea legislativa, che abbisogna sempre di più di supporti tecnici e giuridici di alta professionalizzazione, giocano un ruolo strategico, e infine le Posizioni organizzative.

Particolare importanza assumono in questo titolo le norme attinenti al controllo interno (art. 17) e alla semplificazione dell'attività amministrativa (art. 18). Circa i controlli interni, col presente progetto si è inteso adattare all'Assemblea legislativa quanto previsto in materia dal DLgs 286/99, e successivamente dalla Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, avente ad oggetto l'ordinamento contabile regionale.

Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, l'art. 18 pone in capo ai dirigenti la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione.

Il Titolo III reca le norme attinenti alla dirigenza: la dirigenza è stata ordinata in una unica qualifica, come previsto fin dal DLgs 29/93 ed è stata per essa prevista una articolazione delle funzioni legata alla struttura organizzativa da dirigere e alle attività da svolgere. L'articolo 19 dispone proprio sulle funzioni affidate ai dirigenti per le strutture individuate. Gli articoli 20 e 21 attengono alle forme di accesso alla dirigenza e al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture. Particolare importanza in questo titolo assume la norma relativa al sistema di valutazione dei dirigenti (art. 24): si stabilisce che le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale effettuata da apposito nucleo nominato dall'Ufficio di Presidenza e composto oltre che da un direttore generale anche da specialisti particolarmente esperti in materia di valutazione del personale.

Nel Titolo IV, infine, sono poste le norme concernenti il personale delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle commissioni assembleari e dei gruppi assembleari.

L'attività dei predetti organi assembleari unita a quella dei gruppi si sta facendo sempre più complessa e pressante. Si tratta di attività non istituzionalizzate, comunque conseguenti a funzioni politiche attribuite, come tali non riconducibili all'ambito di competenze delle strutture "ordinarie" dell'Assemblea legislativa. Pensiamo solo alla attività che anche il singolo consigliere deve poter svolgere sul territorio a contatto con i cittadini, le associazioni, i vari gruppi di interesse; il concetto di "espletamento del mandato" deve infatti poter essere interpretato nel modo più consono ai tempi che stiamo vivendo: la politica, le scelte politiche che incidono sulla società non possono essere prese solo e soltanto al chiuso di sedi istituzionali; viviamo tempi in cui deve essere privilegiato il rapporto diretto col cittadino. Per tali attività gli organi e i gruppi devono poter contare su strutture e mezzi adeguati e su personale di fiducia professionale. Nell'articolo 30, in particolare, si intende riformare l'attuale disciplina delle strutture speciali, oggi contenuta principalmente nell'art. 9, della LR. 43/01, nel tentativo di incentivare il personale di ruolo regionale ad operare nelle strutture speciali e conseguentemente limitare il ricorso a personale assunto con contratti a tempo determinato. In tale direzione vanno, infatti, sia la previsione di subordinare le assunzioni nelle strutture speciali di collaboratori a tempo determinato alla previa verifica interna, sia la elencazione espressa (all'art. 30, comma 6) dei parametri in base ai quali deve essere determinato lo specifico emolumento da corrispondere al personale di ruolo assegnato alle segreterie, quale trattamento economico accessorio, in modo da adeguarlo alla complessità e gravosità dell'impegno richiesto.

Ancora, per ridurre i disagi che si creano nelle strutture ordinarie, nei casi in cui il personale di ruolo viene temporaneamente distaccato presso le segreterie di cui sopra (con conseguente indisponibilità del posto nell'organico della struttura di provenienza), si è prevista la loro collocazione fuori ruolo, con il diritto, però, alla scadenza del contratto, ad essere immediatamente riassorbiti nel ruolo, anche in sovrannumero.

Infine, circa il necessario coordinamento del presente pro-

getto di legge con le altre leggi regionali vigenti che incidono sui diversi aspetti della materia dell'organizzazione e del personale regionale, dirigenziale e non, prima tra tutte la L.R. 43/01, se ne è prevista l'abrogazione espressa, solo per gli aspetti che risultano incompatibili con le norme contenute nel presente progetto. Da ciò si ricava, e lo si è previsto espressamente al

comma 3, dell'art. 1, che per tutti gli aspetti non disciplinati in modo puntuale dal presente progetto, continuano ad applicarsi, per il personale dirigenziale e per il restante personale, le norme della stessa L.R. 43/01, oltrechè, ovviamente, le disposizioni del DLgs 165/01, e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità ed oggetto della legge

1. La presente legge definisce i principi ed i criteri di organizzazione delle strutture dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli artt. 27, comma 3, e 62 dello Statuto, e disciplina i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza dell'Assemblea legislativa, secondo i principi del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, nonché del principio di contrattualizzazione.

2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni della presente legge sono:

- a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e del suo Presidente, nonché degli altri organi assembleari, da quelli propri della dirigenza;
- b) migliorare l'efficienza delle strutture organizzative dell'amministrazione assembleare cui sono demandate attività di gestione, nonché di supporto alle funzioni legislative, amministrative e di controllo di competenza dei singoli consiglieri, dell'Assemblea legislativa e degli organi interni della stessa;
- c) accrescere la capacità di innovazione del sistema organizzativo assembleare;
- d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti dell'Assemblea, garantendo a tutti pari opportunità;
- e) assicurare la trasparenza e la qualità dell'attività amministrativa;
- f) aumentare la flessibilità dell'organizzazione assembleare riducendo l'area della regolamentazione legislativa;
- g) migliorare la produzione legislativa e normativa della Regione, con riferimento alla trasparenza, alla qualità tecnica ed alla fattibilità delle disposizioni normative;
- h) ampliare l'efficacia dell'informazione e comunicazione istituzionale sull'attività dell'Assemblea legislativa, nonché l'acquisizione delle conoscenze, concernenti la società e le istituzioni, rilevanti per l'esercizio delle funzioni della Regione.

3. Per tutto quanto non è disciplinato dalla presente legge, per il personale dirigenziale e per il restante personale, valgono le disposizioni del DLgs n. 165 del 2001, rispettivamente i contratti collettivi di lavoro del personale con

qualifica dirigenziale e del restante personale, e, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Art. 2

Competenze dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa

1. Al fine di distinguere le responsabilità ed i poteri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e del suo Presidente da quelli propri dei dirigenti, competono allo stesso Ufficio di Presidenza:

- a) la definizione delle funzioni e dell'articolazione delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa;
- b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;
- c) l'approvazione delle indicazioni formulate dai direttori generali relative all'articolazione delle corrispondenti direzioni generali;
- d) la verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
- e) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa e l'assunzione dei provvedimenti inerenti alla valutazione delle prestazioni dei direttori incaricati;
- f) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra direzioni generali, ove costituite;
- g) tutti i provvedimenti attuativi della presente legge che non siano espressamente posti in capo ai direttori e ai dirigenti.

2. Ferme restando le modalità di accesso all'impiego presso l'Assemblea legislativa regionale, previste dall'articolo 35 del DLgs n. 165 del 2001, con regolamento dell'Assemblea stessa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sono individuati i requisiti, le modalità e le procedure di accesso.

3. Compete al Presidente dell'Assemblea legislativa, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, agire o resistere in giudizio per ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro del personale e dei dirigenti dell'Assemblea legislativa.

Art. 3

Competenze della dirigenza dell'Assemblea legislativa

1. Compete alla dirigenza supportare l'Ufficio di Presidenza, il suo Presidente e gli altri organi assembleari,

nell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi, nonché assicurare la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 1.

2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:

- a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attività cui è preposta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo;
- b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell'attività amministrativa, nonché le relazioni con le organizzazioni sindacali nell'ambito delle competenze di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale;
- c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica, attinenti alle materie di competenza dell'Assemblea legislativa e dei suoi organi interni, nonché l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte;
- d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, all'Ufficio di Presidenza, al suo Presidente, agli organi interni dell'Assemblea legislativa ed alle rispettive presidenze, nonché ai dirigenti sovraordinati;
- e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, nonché la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.

3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.

Art. 4

Responsabilità della dirigenza

1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e nell'ambito dell'ordinaria responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:

- a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali dell'azione dell'amministrazione assembleare;
- b) dell'imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all'esercizio delle funzioni

istituzionali, spettanti ai Consiglieri, all'Ufficio di Presidenza e al suo Presidente, all'Assemblea legislativa e ai suoi organi interni;

- c) dei risultati conseguiti nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
- d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di parità e promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne;
- e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa prestabiliti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;
- f) della trasparenza e della semplificazione dell'attività e delle procedure amministrative interne all'Assemblea legislativa regionale;
- g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti;
- h) dell'osservanza della riservatezza ove ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore.

2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato; ciascun direttore generale è responsabile nei confronti dell'Ufficio di Presidenza e del suo Presidente.

3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai rispettivi Direttori generali, e i direttori generali all'Ufficio di Presidenza, una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente. L'Ufficio di Presidenza si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni assegnate dai direttori generali.

Art. 5

Codice etico, incarichi e incompatibilità della dirigenza

1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:

- a) rispetto dei diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini;
- b) pieno adempimento dei propri compiti;
- c) imparzialità;
- d) trasparenza.

2. Il dirigente, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di intervento, deve assicurare l'accesso dei consiglieri regionali e dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo, ai sensi e nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme di legge, e deve fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

4. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al Presidente dell'Assemblea legislativa l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa.

5. Il dirigente non può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di istituto.

6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non siano meramente simbolici, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge in tema di incarichi e incompatibilità della dirigenza, si applicano le norme di legge vigenti.

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

9. I principi e le norme di cui al presente articolo, e ulteriori specificazioni, ivi compresa la regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, definiti dall'Ufficio di Presidenza, devono essere inclusi nel contratto individuale e sottoscritti dal dirigente all'atto dell'accettazione della nomina.

Art. 6

Programmi delle attività e assegnazione di quote di bilancio

1. Ogni anno, ai sensi e nei termini di quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 24 del regolamento interno del Consiglio regionale per l'amministrazione e la contabilità n. 393, del 30 luglio 2002, l'Ufficio di Presidenza, sentiti i direttori generali, esplicita, con specifico provvedimento, i programmi di attività delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa per l'esercizio successivo, con le relative priorità e gli indirizzi generali.

Art. 7

Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro

1. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge,

l'organizzazione assembleare è regolata, secondo le rispettive competenze, mediante:

- a) provvedimenti e atti di organizzazione dell'Ufficio di Presidenza e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l'amministrazione assembleare;
- b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.

2. A tal fine, tutte le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con i poteri del privato datore di lavoro.

3. Conformemente a quanto previsto dall'art. 62, comma 3, dello Statuto, al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Assemblea legislativa si applica la disciplina del Codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, e dei contratti collettivi di lavoro.

4. Nelle more dell'adozione da parte dell'Assemblea legislativa del regolamento interno di cui all'art. 27, comma 3, dello Statuto, per quanto non disciplinato nella presente legge, si applicano, inoltre, per quanto compatibili, le norme del Titolo III "Disciplina del rapporto di lavoro" e del Titolo IV "Relazioni sindacali, pari opportunità e partecipazione" della Legge regionale n. 43 del 2001.

TITOLO II

RUOLO ORGANICO E ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 8

Ruolo organico dell'Assemblea legislativa

1. In attuazione dell'art. 27, comma 3, dello Statuto, e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal DLgs 165/01, è istituito il ruolo organico dei dipendenti dell'Assemblea legislativa.

2. All'Ufficio di Presidenza spettano, per quanto riguarda la relativa struttura, tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione, di collaborazione professionale, di relazioni sindacali che le vigenti leggi attribuiscono alla Giunta.

Art. 9

Dotazione organica

1. L'Ufficio di Presidenza determina:

- a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- b) la dotazione organica complessiva;
- c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed eventuali altre articolazioni organizzative.

2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con legge.

3. L'Ufficio di Presidenza procede almeno a cadenza triennale alla revisione della propria dotazione organica e struttura organizzativa, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'Assemblea legislativa.

Art. 10

Criteri generali di organizzazione

1. La struttura organizzativa dell'Assemblea legislativa si ispira ai modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con il fine di assicurare i servizi di supporto necessari al migliore esercizio delle funzioni di legislazione, di indirizzo e di controllo dell'organo assembleare.

2. La struttura organizzativa dell'Assemblea legislativa si articola in:

- a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo;
- b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici progetti, di cui all'art. 12.

3. I dirigenti responsabili delle strutture permanenti esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato. I dirigenti responsabili di progetto esercitano un potere gerarchico nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di coordinamento funzionale nei confronti delle altre unità organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.

Art. 11

La struttura organizzativa dell'Assemblea legislativa regionale

1. La struttura organizzativa si articola in:

- a) **Direzioni generali**
Sono unità organizzative complesse ed articolate, individuate con riferimento alle esigenze istituzionali e di gestione amministrativa.
- b) **Servizi**
Sono unità organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni generali individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.
- c) **Unità di supporto specialistico (staff)**
Sono unità organizzative, sia temporanee che perma-

nenti, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica.

d) **Posizioni organizzative**

Sono unità organizzative di livello non dirigenziale, costituite quando ciò risulti necessario per l'espletamento di compiti e di atti che, per le comuni caratteristiche o per il carico di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella ed omogenea. Costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali, sia dei servizi. Possono essere temporanee o permanenti.

2. Con il regolamento interno di cui all'art. 27, comma 3, dello Statuto, vengono definiti i principi, criteri e modalità di organizzazione delle strutture dell'amministrazione assembleare e per l'istituzione delle direzioni generali, definendone le funzioni e le corrispondenti attività.

3. L'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 2, con specifico provvedimento definisce l'articolazione, nonché i limiti numerici dei servizi, delle unità di supporto specialistico e delle posizioni organizzative compresi nell'ambito di ciascuna direzione generale.

4. I servizi sono istituiti, sentiti i rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.

5. Le unità di supporto specialistico sono istituite con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.

6. Le posizioni organizzative sono istituite, su indicazione dei rispettivi direttori generali e dei dirigenti dei servizi interessati, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.

7. La definizione delle competenze ed aree di attività delle strutture organizzative di cui ai commi precedenti costituisce parte integrante dei rispettivi provvedimenti istitutivi.

Art. 12

Strutture di progetto

1. Le strutture di progetto di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) sono unità organizzative istituite con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati da interfunzionalità, unicità e temporaneità.

2. Il provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza

istituisce una struttura di progetto e conferisce il relativo incarico dirigenziale, stabilisce:

- a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
- b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
- c) il termine di completamento del progetto, da prevedersi entro il limite massimo di dodici mesi dall'inizio, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore al 50% della durata iniziale;
- d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
- e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalità di condivisione delle risorse;
- f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile di progetto;
- g) le modalità di rientro delle risorse umane nelle strutture permanenti;
- h) la direzione generale cui fa riferimento;
- i) il trattamento economico attribuito al dirigente responsabile in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13, comma 3, e 21.

3. Il numero dei dirigenti assegnati alle strutture di progetto non può essere superiore al 10% degli incarichi di dirigenza attribuiti.

Art. 13

Posizioni dirigenziali e loro graduazione

1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

- a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
- b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
- c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, e dei criteri fissati dal regolamento interno di cui all'art. 11, comma 2, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.

3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, l'Ufficio di Presidenza provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.

4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia,

nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro 60 giorni dalla istituzione delle unità organizzative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 11.

6. Il numero complessivo delle posizioni dirigenziali è definito dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 14

Competenze e poteri dei direttori generali

1. I direttori generali, nell'ambito dell'autonomia dell'incarico conferito, e fermo restando il potere di indirizzo dell'Ufficio di Presidenza:

- a) contribuiscono con proprie proposte all'elaborazione dei progetti e degli atti di competenza dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi interni dell'Assemblea legislativa;
- b) propongono all'Ufficio di Presidenza i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessario, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;
- c) adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- d) nominano i responsabili delle Posizioni organizzative di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), sulla base di criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza;
- e) adottano, nell'ambito dei criteri e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza, e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile e all'adozione delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui all'art. 24;
- f) curano, nell'ambito dei criteri e delle modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza, l'organizzazione del lavoro delle strutture di competenza, ivi compresa, previo esame con le organizzazioni sindacali, l'articolazione dell'orario di servizio con riferimento alle specifiche esigenze dell'Assemblea regionale e dei suoi organi interni, nonché dell'eventuale utenza esterna;
- g) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;
- h) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;

- i) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;
 - l) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative subordinate.
2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali sono definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori generali non possono essere sottoposti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa se non per particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.
3. Con lo stesso provvedimento di avocazione l'Ufficio di Presidenza individua il direttore generale o il dirigente competente ad assumere i provvedimenti conseguenti.

Art. 15

Il Segretario generale

1. Il direttore generale al quale è affidato il ruolo di segretario generale, oltre alle funzioni ed ai poteri di cui all'art. 14, coordina l'azione amministrativa delle strutture dell'Assemblea legislativa, il raccordo con le strutture organizzative dei diversi livelli di governo e della Giunta regionale e degli organi ed organismi dello Stato e di altri enti a carattere nazionale ed internazionale, coordina la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dall'Ufficio di Presidenza.
2. Il segretario generale è nominato dall'Ufficio di Presidenza, anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale. Lo stesso provvedimento ne determina contestualmente la durata ed il trattamento economico particolare.
3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 21 e 23.
4. Il segretario generale presiede il comitato di coordinamento delle direzioni generali composte dai direttori generali.

Art. 16

Competenze e poteri dei dirigenti

1. I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi concordati con il direttore generale:
 - a) provvedono alla direzione delle unità organizzative e delle attività cui sono preposti, all'organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
 - b) esercitano, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;

- c) adottano, nell'ambito delle competenze attribuite e delle funzioni delegate dal direttore generale, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- d) verificano periodicamente l'efficacia e la produttività delle unità organizzative assegnate, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell'attività svolta;
- e) formulano, in relazione al personale assegnato proposte al direttore generale in merito alla mobilità, alla formazione, all'attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla valutazione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze come specificato al comma 1, sono definitivi. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti ad avocazione dal direttore generale competente, per particolari ragioni di necessità ed urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

Art. 17

Attività di controllo interno

1. Per i controlli interni sugli atti e sulla gestione, di cui all'art. 68, comma 12, lettera c) della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, e di cui al Titolo V del Regolamento interno del Consiglio regionale per l'amministrazione e la contabilità 30 luglio 2002, n. 393, l'Ufficio di Presidenza, si avvale di uno specifico comitato che in particolare verifica:
 - a) i costi di funzionamento e i rendimenti;
 - b) la corretta gestione delle risorse assegnate;
 - c) l'imparzialità e l'efficienza dei procedimenti di competenza.
2. Il comitato assicura altresì le verifiche previste dall'art. 2, comma 1, lett. d).
3. L'attività del comitato si sviluppa in regime di autonomia operativa e si esplica anche su sollecitazione dell'Ufficio di Presidenza, il comitato risponde direttamente al Presidente dell'Assemblea legislativa e all'Ufficio di Presidenza.
4. Il comitato è composto da un dirigente regionale e da due membri esterni all'Amministrazione, individuati tra professionisti particolarmente esperti in tecniche di valutazione, di controllo, di gestione e attività ispettiva. La composizione del comitato e la nomina del suo Presidente sono disposte con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza; il comitato è costituito con decreto del Presidente dell'

Assemblea legislativa, da assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il comitato dura in carica fino a metà legislatura ed è eventualmente confermabile fino al termine della stessa.

6. Lo stesso provvedimento di costituzione del comitato individua la struttura organizzativa di supporto e assegna il contingente di personale di cui può avvalersi sia con attribuzione permanente che temporanea e dispone la nomina del relativo responsabile.

7. Il comitato può chiedere all'Ufficio di Presidenza di poter disporre di consulenze specializzate per esigenze particolari specificatamente motivate.

8. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle strutture sottoposte ad indagine.

9. Al termine di ogni intervento il comitato rassegna all'Ufficio di Presidenza una relazione sui risultati dell'attività di controllo ed esprime le proprie valutazioni in merito.

10. L'Ufficio di Presidenza trasmette al nucleo di valutazione di cui all'art. 24 i risultati e le valutazioni attinenti all'operato dei dirigenti.

11. La commissione competente può chiedere annualmente all'Ufficio di Presidenza una relazione sull'attività di controllo interno.

Art. 18

Semplificazione dell'attività amministrativa

1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze fa capo la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi previsti dalle normative vigenti.

2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unità organizzative interne all'Amministrazione regionale, ciascun direttore generale può indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti di competenza di diverse strutture amministrative.

3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo.

4. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza vengono definite le modalità e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell'ambito delle strutture dell'Assemblea legislativa e nei rapporti con l'esterno.

5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce le modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

Art. 19

Qualifica dirigenziale

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge:

- a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
- b) funzioni di direzione di strutture temporanee;
- c) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.

3. Con riferimento alle strutture organizzative permanenti e temporanee, i Dirigenti esplicano le funzioni di:

- a) strutture permanenti:
 - a1) direttori generali;
 - a2) dirigenti di servizio;
 - a3) dirigenti di funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale (staff);
- b) strutture temporanee:
 - b1) direttore di progetto.

4. È istituito l'albo dei dirigenti dell'Assemblea legislativa. Il possesso e l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l'iscrizione all'albo. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con provvedimento da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'articolazione e la gestione dell'albo.

Art. 20

Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

- a) per concorso per titoli ed esami;
- b) per corso-concorso.

Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire.

2. Ferme restando le modalità di accesso previste dalla legge, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 2, vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle diverse modalità di accesso, nonché i criteri per la composizione delle commissioni selezionatrici.

3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità e di pari opportunità.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono definiti i requisiti per l'accesso sia dall'interno che dall'esterno e che in ogni caso devono prevedere:

- a) il possesso del diploma di laurea;
- b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.

Art. 21

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto:

- a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali del singolo dirigente;
- b) dei risultati conseguiti in precedenza;
- c) del curriculum professionale.

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi di dirigente di servizio sono proposti dal direttore generale competente. I provvedimenti di incarico sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Alle strutture di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 11 è preposto un direttore generale individuato tra i dirigenti regionali ovvero tra persone esterne all'Ammini-

strazione regionale; in ogni caso l'incarico di direttore generale è attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea.

4. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni rinnovabile una o più volte per la medesima direzione generale, purché la durata dell'incarico non superi complessivamente i dieci anni. Il contratto stabilisce il trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6 nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

5. L'incarico di direttore generale può essere attribuito a persone esterne all'Amministrazione regionale che siano in possesso del diploma di laurea e cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in posizione corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla posizione da ricoprire; l'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione per un periodo di cinque anni.

6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.

8. Quando l'incarico di direttore generale è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dall'Assemblea legislativa e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente.

9. L'incarico di direttore generale è incompatibile con quello di membro dell'Assemblea legislativa o della Giunta, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, degli organi delle AUSL e di membro del Parlamento.

10. Gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da

quelli di direzione generale possono essere conferiti, per chiamata diretta, anche ad esterni all'Amministrazione regionale sino ad una percentuale del 15% della dotazione organica dell'Assemblea legislativa con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti minimi richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire, il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta.

Art. 22

Mobilità dei dirigenti e revoca degli incarichi dirigenziali

1. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessaria per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Assemblea legislativa.

2. L'Ufficio di Presidenza in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico o per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico-specialistico, può avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da Amministrazioni statali e da altri enti pubblici.

3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le Amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente.

4. Nel caso di revoca di incarico dovuta ad eccezionali e motivate esigenze organizzative, al dirigente trasferito ad altro incarico può essere conservata la retribuzione di posizione, di cui all'art. 23, comma 2, lettera b, relativa all'incarico revocato, fino alla scadenza naturale dello stesso, qualora la retribuzione di posizione relativa al nuovo incarico sia inferiore.

Art. 23

Trattamento economico

1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto previsto nella presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale, nonché dei contratti collettivi per l'area della dirigenza regionale.

2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:

- a) retribuzione di qualifica;
- b) retribuzione di posizione;
- c) retribuzione di risultato.

3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle posizioni di cui all'art. 13 ed ha caratteristiche di fissità e continuità per la durata dell'incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dalla presente legge.

4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dall'Ufficio di Presidenza sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche per quanto concerne le risorse aggiuntive, e trova capienza in uno specifico capitolo del bilancio della Regione, da istituirsi nell'ambito concernente le spese dell'Assemblea legislativa.

5. Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, ciascun dirigente, all'inizio di ogni anno, presenta al direttore generale una relazione scritta sulla attività complessiva svolta nel corso dell'anno precedente, ed altresì concorda gli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento.

6. Il trattamento economico complessivo dei direttori generali viene concordato, di volta in volta, tra l'Amministrazione assembleare e i singoli direttori, con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile tra il 10% e il 60%.

Art. 24

Sistema di valutazione

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato, prevista dall'art. 23, comma 2, lett. c).

2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre:

- a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza;
- b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
- c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.

3. La valutazione tiene conto delle condizioni organiz-

zative ed ambientali in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità di risorse, nonché dei risultati e valutazioni di cui all'art. 17, comma 10.

4. Con il regolamento interno di cui all'art. 11, comma 2 vengono definite le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

5. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo nominato dall'Ufficio di Presidenza, composto da tre membri di cui un direttore generale e due specialisti esterni all'Amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di valutazione del personale, scelti con apposito provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 4. Lo stesso provvedimento individua il Presidente e stabilisce la durata in carica del nucleo di valutazione, che comunque non può essere superiore alla durata della legislatura nella quale è stato affidato l'incarico.

6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano affidate funzioni di direzione generale, il nucleo di valutazione acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali.

7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati che, entro trenta giorni, possono inoltrare al nucleo di valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.

8. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali può comportare l'adozione di adeguati provvedimenti da parte dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione, non escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori responsabili, per la durata massima di un anno, con la conseguente perdita della retribuzione di risultato, fatta salva l'adozione di eventuali altre misure previste dalle normative vigenti, ivi compresa la risoluzione anticipata del contratto.

9. Le modalità e gli effetti, anche economici, di cui al comma 8, sono regolati, dal contratto individuale per i direttori generali, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.

Art. 25

Formazione ed aggiornamento dei dirigenti

1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, al fine del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati.

2. A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza, il direttore generale competente attiva programmi ed iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'Amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate, stipulando specifici contratti.

3. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dirigenti.

4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive e l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i dirigenti interessati.

Art. 26

Sostituzione dei dirigenti

1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le relative funzioni sono affidate, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, ad altro dirigente provvisto di professionalità adeguata all'incarico. Con il medesimo provvedimento l'Ufficio di Presidenza stabilisce il trattamento corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Detto trattamento sarà corrisposto a titolo di assegno personale non pensionabile e l'entità non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore sostituito e quello in godimento.

2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente, le relative funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato, preferibilmente, nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Per assenze di breve durata, e comunque non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, gli incarichi di cui al comma 1 sono automaticamente conferiti al dirigente del servizio indicato all'inizio di ogni anno da ciascun direttore; e non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.

4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi, previsti dalla normativa vigente, e con l'esclusione di quanto stabilito dal DLgs 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53" durante il periodo di astensione obbligatoria, la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa man-

tiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.

Art. 27

Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti

1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo:

- a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dai contratti collettivi di lavoro;
- b) per recesso del dirigente;
- c) per recesso dell'Amministrazione;
- d) per licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile.

2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali.

TITOLO IV NORME CONCERNENTI IL PERSONALE DELLE SEGRETERIE

Art. 28

Segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle commissioni assembleari

1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e i Presidenti delle commissioni assembleari, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle commissioni assembleari e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa.

Art. 29

Segreterie dei gruppi assembleari

1. Per lo svolgimento delle attività necessaria all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi assembleari si avval-

gono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

Art. 30

Personale delle strutture speciali

1. Il personale delle segreterie del Presidente, dei componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, dei Presidenti delle commissioni assembleari, e dei gruppi, non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale dell'Assemblea legislativa.

2. L'Ufficio di Presidenza definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie.

3. Le risorse finanziarie necessaria per l'acquisizione di personale per le segreterie delle strutture di cui al comma 1, sono determinate dall'Ufficio di Presidenza, con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo.

4. L'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3, è determinato dal costo per il personale assegnato alle strutture di cui al comma 1, pari all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per la retribuzione base del personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva.

5. Per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di staff.

6. Per il personale addetto alle segreterie di cui al comma 1, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico specifico emolumento. L'Ufficio di Presidenza determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento, tenendo conto, oltre che delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità di tale personale, anche del complessivo trattamento economico fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale, nonché della differenza tra la retribuzione base del livello di inquadramento e quella corrispondente al livello della funzione assegnata.

7. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria ed in ogni caso è

escluso qualsiasi onere aggiuntivo per l'amministrazione.

8. Il personale addetto alle segreterie di cui al comma 1, può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da Amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 9. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la loro collocazione fuori ruolo. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è ricollocato automaticamente nel ruolo dell'Assemblea legislativa, anche in sovrannumero, e con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. I posti che a qualunque titolo si rendono successivamente disponibili rispetto a quelli stabiliti nella dotazione organica saranno attribuiti in via prioritaria ai sovrannumerari.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dall'Assemblea legislativa e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente. Quando l'incarico sia invece conferito a personale di altre amministrazioni, la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza per tutta la durata dell'incarico, secondo il relativo ordinamento.

9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione del comma 3, solo allorché non sia stato possibile reperire, mediante apposite procedure pubbliche, personale inquadrato nel ruolo regionale o comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, può essere acquisito personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale; in tale caso il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

10. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'Ufficio di Presidenza; su proposta del componente interessato, su proposta del Presidente della commissione assembleare interessato, o su proposta del Presidente del gruppo interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.

11. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 8 e 9 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto, per l'Amministrazione, dal Presidente dell'Assemblea legislativa o dal suo delegato, sulla base di

schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del componente l'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente della Commissione assembleare o su richiesta del Presidente del gruppo della cui segreteria l'interessato fa parte, e cessa in ogni caso con la cessazione dalla carica del richiedente, nonché alla scadenza della legislatura regionale.

12. I contratti di cui al comma 9 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.

13. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui al comma 3, eventualmente non utilizzate dai gruppi per l'acquisizione di personale, possono essere destinate dagli stessi per contratti di consulenza professionale.

14. Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono.

TITOLO V NORME TRANSITORIE, FINALI, DI MODIFICAZIONE E DI ABROGAZIONE

Art. 31

Prima attivazione della struttura organizzativa

1. Entro sessanta giorni dell'avvenuta costituzione delle direzioni generali di cui all'art. 11, comma 2, l'Ufficio di Presidenza provvede:

- a) a conferire l'incarico di direttore generale;
- b) a stabilire i tempi per la definizione delle strutture organizzative e dei relativi organici.

2. Sino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 13, la graduazione delle posizioni dirigenziali fa riferimento esclusivamente all'articolazione di cui all'art. 11, anche per quanto concerne gli aspetti retributivi.

Art. 32

Norme finali ed abrogazioni

1. Le funzioni amministrative già di competenza delle strutture organizzative istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono mantenute in capo alle unità organizzative preesistenti, fino alla approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dei provvedimenti attuativi della presente legge.

2. Sono da considerarsi abrogate tutte le norme incom-

patibili con la presente legge, nonché i riferimenti a servizi, e ad altre strutture organizzative dell'Assemblea legislativa contenuti in leggi regionali vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono particolari funzioni alle suddette unità organizzative.

3. Gli effetti abrogativi decorrono, tuttavia, dalla data di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dei provvedimenti sostitutivi o modificativi delle articolazioni organizzative previste nelle norme abrogate e dalla rideterminazione dei contingenti di organico successiva alla rilevazione dei carichi di lavoro.

4. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

Art. 33

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle competenti unità previsionali di base del bilancio della Regione per il funzionamento dell'Assemblea legislativa, e secondo quanto previsto dall'articolo 68, della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

Per annotazioni